



CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE

in persona dei Magistrati:

dott. Francesco RIZZI	Presidente
dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI	Consigliere rel.
dott.ssa Paola FERRARI BRAVO	Consigliere

Nel procedimento iscritto al n. 1500-1/2025 R.G. promosso da:

Parte_1, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Filipponi

attore impugnante

contro

Controparte_1 in persona del liquidatore giudiziale, dott. *CP_2*

rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Iozzo

resistente

e contro

CP_3 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, *Controparte_4*,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Provera e Francesco Cristiano

resistente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

considerato che *Parte_1* con l'atto di citazione per impugnazione di Lodo arbitrale rituale, n. 600/2025 del 16/10/2025, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del medesimo, quindi con ricorso depositato in data 19/02/2026 ha chiesto la sospensione del lodo *inaudita altera parte* o, comunque, previa fissazione di udienza, anticipatamente rispetto all'udienza di trattazione fissata, stante l'intervenuta notifica in data 18/02/2026 di atto di precetto, da parte della *Controparte_1*

[...], per l'importo di € 95.997,48;

rilevato che - rigettata la richiesta di sospensione *inaudita altera parte* e fissata udienza con le forme della trattazione scritta – si sono costituite la *Controparte_1* e il socio *CP_3* chiedendo la reiezione dell'istanza, stante l'assenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;

considerato che l'istanza deve essere valutata ai sensi dell'art. 830, ult. co., c.p.c., in virtù del quale l'efficacia esecutiva del lodo può essere sospesa quando ricorrano gravi motivi;

ritenuto che la disposizione rimetta al giudice dell'impugnazione una deliberazione sommaria, che concerne sia il *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza dell'impugnazione, che l'esistenza di un pericolo di pregiudizio in capo al soggetto tenuto a dare esecuzione al lodo, pericolo che, nel caso di specie, riguardando le statuizioni di condanna unicamente le spese del procedimento arbitrale e quelle di difesa delle parti risultate vittoriose, è prospettato sotto il profilo del pregiudizio economico che potrebbe derivare ad Parte_1 dal pagamento di quegli importi;

ritenuto che nella fattispecie in esame non siano ravvisabili i sopra menzionati presupposti;

considerato, infatti, quanto al *fumus*, che non risulta condivisibile l'affermazione secondo cui i tre proposti motivi d'impugnazione paleserebbero “*in modo evidente le carenze ed i dedotti profili di nullità del lodo*”, atteso che - per la deliberazione sommaria che in questa sede deve essere operata - non è apprezzabile la verosimile sussistenza delle ipotesi di nullità prospettate ai sensi dell'art. 829, co. 1, nn. 1 e 2 c.p.c.; ovvero - in relazione all'intervento della CP_3 - per violazione del principio del contraddittorio, di cui all'art. 829, co. 1, n. 9, c.p.c., nonché dell'art. 829, co. 3, c.p.c., per “*contrarietà all'ordine pubblico*”; ed ancora per violazione del principio del contraddittorio, per avere l'arbitro pronunciato su questioni non validamente postegli dalle parti e dunque esorbitando dai limiti di decidibilità nel merito della controversia;

considerato, quanto alle dedotte ripercussioni negative che l'esecuzione potrebbe determinare sulla situazione economico-patrimoniale di Parte_1, che quanto documentato al riguardo, attraverso la produzione delle dichiarazioni dei redditi, offre un quadro del tutto parziale delle condizioni e capacità patrimoniali dell'odierno ricorrente, atteso che le dichiarazioni dei redditi indicano unicamente i redditi generati nell'anno, che non siano soggetti a tassazione alla fonte (come generalmente avviene per le rendite da investimenti finanziari), né tanto meno da esse è dato evincere l'esistenza di risparmi;

considerato che, nel caso in esame, la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali deve necessariamente tenere conto del fatto che Parte_1 ha svolto per decenni, sino alla messa in liquidazione della società intervenuta nel 2020, attività imprenditoriale in forma societaria, peraltro i redditi conseguiti nello svolgimento di quella attività sono comprovati anche dalla delibera assembleare della CP_1 del 29/06/2018, con cui è stata prevista la distribuzione di utili e riserve straordinarie in favore dei due soci, titolari di quote paritarie del 50%, per l'importo di € 5.150.000,00;

ritenuto pertanto che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato debba essere respinta;

P.Q.M.

visto l'art. 830, co. 4, c.p.c.,

respinge l'istanza, proposta da *Parte_1*, di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo rituale pronunciato tra le parti in data 16/10/2025 dall'Arbitro unico, avv. Stefano Altara.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 25/03/2026.

Il Presidente

dott. Francesco Rizzi